

Misure di prevenzione: pericolosità attuale del sospetto affiliato
(Cass. pen., Sez. VI, 7 luglio 2020 – 9 luglio 2020, sent. n. 20577)

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto.

Tale attualità va accertata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto, non risultando, invece, sufficiente la mera sussistenza elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, dalla quale può al più desumersi una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI R. G. - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. APRILE E. - rel. Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere -

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

M.L., nato a (OMISSIS);

avverso il decreto del 10/12/2019 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento di primo grado dell'11 ottobre 2018 con il quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto nei confronti di M.L. la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Rilevava la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo nel quale il M. è imputato in relazione al reato di cui [all'art. 416-bis c.p.](#) avessero dimostrato che il proposto è

inquadabile nella categoria degli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso di cui al [D.Lgs. n. 159 del 2011](#), art. [4, comma 1, lett. a\)](#), e, dunque, di soggetto socialmente pericoloso in via qualificata; e come il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno di quel sodalizio criminale permettesse di ritenere l'attualità della pericolosità del prevenuto, benchè lo stesso risulti detenuto in carcere dal dicembre del 2015, circostanza questa inidonea a ritenere che il suo rapporto di appartenenza qualificata con quel gruppo sia stato reciso o si sia attenuato.

2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il M., con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto - con un unico articolato motivo - la violazione di legge, in relazione [all'art. 125 c.p.p.](#), artt. 4, 6, 8 e 10 D.Lgs. cit., per avere la Corte territoriale omesso di rispondere alle plurime doglianze formulate con l'atto di appello, con le quali era stato posto in dubbio che fossero certi gli elementi fattuali valorizzati ai fini della configurabilità delle pericolosità in sede di giudizio di prevenzione; nonchè per avere sottovalutato, ai fini della verifica della attualità di tale pericolosità, che il proposto è detenuto in carcere dal dicembre del 2015, che non vi sono elementi cronologicamente riferibili al periodo successivo da cui poter desumere l'attualità della sua appartenenza al sodalizio criminale in argomento e che, anzi, vi sono circostanze favorevoli al M., il quale, nel corso del processo penale a suo carico, ha reso una confessione e ha offerto di risarcire i danni cagionate alle persone offese delle condotte estorsive a lui addebitate.

3. Con requisitoria scritta del 10 aprile 2020, il Sostituto Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei limiti di seguito precisati.

2. Il motivo del ricorso è inammissibile nella sua prima parte, nella quale la difesa ha posto il problema della utilizzazione in sede di procedimento di prevenzione degli elementi conoscitivi acquisiti a carico del proposto nel processo penale nel quale egli è imputato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso.

La Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo il quale nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nel [D.Lgs. n. 159 del 2011](#), art. [4, lett. a\)](#) persino qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862).

Nel caso di specie i giudici di merito hanno effettuato una autonoma valutazione degli elementi probatori a disposizione ed hanno spiegato come la sussistenza dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura di prevenzione fosse evincibile dai dati conoscitivi acquisiti, che avevano permesso di appurare che il M. non solo aveva formalmente aderito all'associazione di stampo mafioso detta clan dei casalesi facente capo a B., operante nella provincia di Caserta, ma di tale gruppo criminale era diventato il referente per il comune di Lusciano nel quale egli aveva curato la commissione delle estorsioni finalizzate ad acquisire il denaro necessario per finanziare le ulteriori attività di tale sodalizio camorristico.

A fronte di tali circostanziate valutazioni, le doglianze difensive solo formalmente si atteggiano in termini di violazione di legge per omesso adempimento dell'obbligo di motivazione, traducendosi, invero, nel tentativo di provare a dare a quegli elementi di prova un differente significato dimostrativo.

Così, in termini molto generici, il ricorrente, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, si è doluto della mancata risposta alle questioni che erano state poste con l'atto di appello, con il quale, in verità, era stato prospettato solamente un suo non meglio precisato rapporto di sudditanza rispetto ad altro affiliato al clan camorristico in questione, posto nel gruppo in posizione verticistica: questione in fatto alla quale la Corte distrettuale aveva replicato in maniera congrua, chiarendo come quello tra i due associativi era solamente un 'normale rapporto di sopra e sotto ordinazione tra appartenenti al medesimo sodalizio delinquenziale.

3. Lo stesso motivo del ricorso è, invece, fondato nella sua seconda parte, quella riguardante la questione della attualità della accertata pericolosità sociale.

La Corte territoriale ha ritenuto di disattendere la doglianze che era stata posta al riguardo con l'atto di appello, osservando che, benchè il M. sia indiziato di appartenenza a quel clan camorristico con riferimento al periodo dal 2011 al 2015 e dal dicembre del 2015 risulti ininterrottamente detenuto in carcere, il fatto che egli avesse partecipato ad un'associazione di stampo mafioso, nella quale, peraltro, aveva assunto una posizione di rilievo e il tempo "troppo breve" trascorso in detenzione, aveva generato la presunzione di persistenza di quella appartenenza, dunque di attualità della relativa forma di pericolosità sociale, che nel caso di specie non era stata superata da alcun elemento fattuale di segno contrario.

Tale conclusione appare formalmente rispettosa dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale si è affermato che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e che, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purchè la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (in questo senso, tra le altre, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511).

Nel caso di specie, tuttavia, oltre al fatto del periodo, tutt'altro che ridotto, della permanenza del M. in stato di detenzione carceraria, era stata segnalata dalla difesa una ulteriore circostanza, quella di avere il prevenuto reso, nel processo penale in corso a suo carico, una confessione e soprattutto di avere provveduto a presentare una offerta reale alle persone offese dei reati contestatigli, al fine di risarcire i danni cagionati: si tratta all'evidenza di dati informatici di cui, ai fini del giudizio sulla attualità della pericolosità qualificata, è stata omessa la valutazione da parte dei giudici di merito e dei quali è necessario accertarne la valenza significativa, allo scopo di appurare se gli stessi possano essere eventualmente qualificati come concrete manifestazioni da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise all'interno di quel clan camorristico.

4. Il decreto impugnato va, dunque, annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio, si uniformerà al principio di diritto innanzi delineato.

PQM

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020